



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2022, il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 18:15 , , il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 58

COMUNE DI FORLÌ - “ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA PER INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE DI IMPIANTO CREMAZIONE ANIMALI D’AFFEZIONE IN ZONA PRODUTTIVA

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Foschi;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta del Comune di Forlì relativa alla “*Adozione di Variante Urbanistica per introduzione della funzione di Impianto Cremazione animali d'affezione in zona produttiva*” adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 13 dicembre 2021, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in **data 26/01/2022** e assunta al **prot. prov.le n. 1984/2022** di pari data, volta a richiedere i seguenti pareri di competenza:

- -*Osservazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4bis et art.34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.*;
- -*Espressione del parere in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.SAT) di cui all'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.*;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 179 del 01/12/2008, il Comune ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della LR 20/2000 e ss.mm.ii., che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (*PSC*), in Piano Operativo Comunale (*POC*) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 08/04/2014 ha approvato la “Revisione del Piano Operativo Comunale (*POC*) e contestuale introduzione di modifiche normative al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (*RUE*) e ss.mm.ii.”;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 05/12/2017 ha approvato inoltre una Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*) e al Piano Operativo Comunale (*POC*) e ss.mm.ii.;

VISTO CHE:

- la nuova Legge urbanistica L.R. 24/2017 “Disciplina Regionale sulla Tutela ed Uso del Suolo”, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente ai Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 4, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio (terminata il 31/12/2021) nelle more dell’approvazione del nuovo PUG, di avviare ed approvare i procedimenti relativi a Varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente L.R. n. 20/2000;

RICHIAMATE le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni del Piano Operativo Comunale (*POC*) che contrastano con

i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Il suddetto parere è previsto anche per alcune tipologie di varianti al RUE definite ai sensi dell'Art. 33, comma 4 bis, che dispone: “Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.”

- parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni; *(Tale parere risulta necessario nel caso in cui le modifiche al piano comportino l'inserimento di nuove previsioni insediative, ovvero modifichino in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti);*

PRESO ATTO che il deposito della Variante al RUE adottata è stato disposto a far data dal 19/01/2022, data di pubblicazione al BURERT, per la durata di sessanta giorni consecutivi;

DATO ATTO che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici acquisiti via PEC in data 26/01/2022 ed assunti al prot. prov.le n. 1984/2022 di pari data (elaborati da link):

- *Relazione urbanistica;* *novembre 2021*
- *NTA POC comparato;* *novembre 2021*
- *NTA RUE comparato;* *novembre 2021*
- *NTA RUE UNIONE comparato;* *novembre 2021*
- *PSC-POC-RUE tavola VA-C6c;* *novembre 2021*
- *Rapporto Ambientale VALSAT;* *dicembre 2021*
- *delibera cc n127 del 13/12/2021;*

ESAMINATI i contenuti della variante urbanistica proposta, come descritti nella seguente

Relazione istruttoria:

La presente proposta di variante specifica prende avvio a seguito di una osservazione alla pianificazione comunale presentata da privati, nella quale veniva richiesta la possibilità di insediare un impianto di cremazione animali d'affezione. Tale osservazione non è stata accolta dal Consiglio Comunale (Del. di C.C. 136/2020), demandando la trattazione del tema specifico ad ulteriori approfondimenti, in particolare sotto il profilo ambientale con gli enti e servizi preposti.

Nel periodo tra dicembre 2020 e febbraio 2021, si sono svolti due incontri tecnici organizzati dagli uffici comunali, a cui hanno partecipato: il Dirigente del Servizio urbanistica e edilizia privata, la Responsabile dell'Unità Pianificazione urbanistica, il Dirigente del Servizio Ambiente e protezione civile, la Responsabile e un Funzionario dell'Unità Ambiente, un Funzionario del Servizio Pianificazione territoriale della Provincia, un Funzionario di ARPAEE Servizio Sistemi Ambientali Area Est Unità Specialistica Sistemi Ambientali Acque, un Medico veterinario del Servizio Veterinario AUSL. Gli incontri si sono svolti nelle seguenti date:

1. il 22/12/2020 (verbale in atti con PG. Comunale n. 3208/2021).
2. il 18/01/2021 (verbale in atti con PG comunale 8318/2021)

Dall'esito degli incontri non sono emerse criticità particolari, salvo la necessità di prevedere alcune limitazioni in ordine: alle zone di insediamento, alla costituzione di specifiche fasce di rispetto da edifici "sensibili" e ad una capacità limitata dell'impianto (inferiore a 40Kg/ora).

A seguito dei suddetti incontri gli uffici comunali hanno predisposto una cartografia descrittiva delle limitazioni territoriali, emerse in sede di valutazione preventiva, svolgendo una specifica indagine sul territorio dalla quale si rileva, altresì che non sono presenti impianti di cremazione animali d'affezione sul territorio dei comuni dell'Azienda USL Romagna (comprensivo di 73 comuni) mentre, nei territori contermini di altre AUSL, sono presenti diversi impianti privati di cremazione che restituiscono le ceneri di cui usufruiscono alcuni ambulatori veterinari anche del Comune di Forlì. Tra gli impianti di cui si servono i cittadini di Forlì collocati fuori Provincia si citano Pesaro e Ozzano Emilia (BO) ed anche Zagonara (RA), Bellaria (RN) e Castello D'Argile (BO). L'analisi conclude precisando che ad oggi nel territorio del Comune di Forlì, non è possibile prevedere la localizzazione di un cimitero per piccoli animali su aree di proprietà comunale, non essendoci la disponibilità di terreni liberi e idonei a tale scopo.

In attesa dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale dei terreni idonee alle sepolture, l'Unità Pianificazione Urbanistica ha proceduto alla redazione della presente variante urbanistica, per dare comunque risposta agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale in data 06/05/2021, in merito alla necessità di regolamentare l'insediamento degli impianti per la cremazione di animali d'affezione nel Regolamento Urbanistico vigente.

Premesso quanto sopra, la presente Variante è di natura tematica e puntuale, consistendo nella revisione normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio finalizzata ad introdurre esclusivamente l'*Uso* che consente di realizzare impianti destinati alla cremazione degli animali d'affezione.

La possibilità insediativa di questa tipologia di impianti viene limitata, a seguito delle indicazioni emerse in sede di conferenza tecnica di cui al precedente punto, ai soli impianti di cremazione:

- a bassa capacità, inferiore a 40 Kg/ora e con un numero massimo di cremazioni/mese pari a n. 120 carcasse;

- che ricadano esclusivamente entro le zone produttive di Coriano e di Villa Selva
- che risultino esterne ad un raggio di mt. 200 dagli edifici residenziali civili e rurali e dagli edifici c.d. "sensibili", quali: Case di cura, Case di riposo, Chiese, Edifici scolastici, Edifici sportivi, Polo ospedaliero, Strutture per spettacoli;

A tal fine è stata predisposta una nuova tavola di piano, denominata “*VA-UsoC6c – Impianti cremazione a bassa capacità*” – avallata dalla stessa Conferenza Tecnica tenutasi nel 2° incontro in data 18/01/2021.

La variante proposta prevede i seguenti specifici elementi di modifica alla vigente normativa di RUE /POC:

- **RUE Unione – NTA** - art. 1.2.5 – Disciplina degli Usi – *Tabella 1.2.5.1 Tipi d’uso*
Uso: “*C6c Impianti per la cremazione di animali d’affezione a bassa capacità (capacità inferiore a 40 Kg/ora; numero massimo di cremazioni/mese pari a n.120 carcasse);*”
- **RUE Ambiti – NTA** - Art. 56 - Zona D - Attività produttive - generalità - destinazioni d’uso
 “1 Sono ammessi gli usi delle categorie funzionali di seguito indicate.
 - B - turistico-ricettiva, limitatamente agli usi B3”
 - C - produttiva, limitatamente agli usi C1, C3, C4, C5, C6a, C6b, “*C6c (uso insediabile alle condizioni di cui al successivo comma Ibis)*”, C7, C8, C9 (ammesso solo nei lotti produttivi non confinanti con ambiti residenziali), C10, C11
 - D - direzionale, limitatamente agli usi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11
 - E - commerciale, limitatamente all'uso E1 (per una quota massima del 15% della potenzialità edificatoria) e alle concessionarie auto, E8, E9
 - G - funzioni pubbliche, ad esclusione degli usi G2, G4, G8, G10*Ibis. L’uso C6c è insediabile esclusivamente nelle aree indicate nella “Tavola VA – Uso C6c”, nel rispetto delle condizioni di cui alla Valutazione di sostenibilità ambientale (Valsat) approvata con deliberazione consiliare n. ____ del ____ ..”*
- Le medesime modifiche sono riportate nelle corrispettive NTA del POC all’art. 101;

PRESO ATTO che la Variante proposta, sulla base di quanto contenuto e attestato nella Relazione urbanistica:

- interessa gli ambiti produttivi definiti dalla norma regionale “Ambiti specializzati per le attività produttive A-13” di cui all’Allegato A della previgente LR 20/2000, intendendo quelle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive;
- trovano ancora applicazione le definizioni uniformi di cui all’allegato A della LR 20/00, tra le quali le disposizioni contenute nell’art. A-13 sopra citato che, al comma 6 recita: “*Gli*

interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto”, potendo affermare a tal proposito che la presente variante interessa esclusivamente il livello di competenza del RUE, in quanto riguarda la disciplina degli usi senza interferire con il Piano Strutturale Comunale;

- *è coerente con l’impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto interviene con una modifica normativa, seppur accompagnata da una tavola cartografica di supporto del RUE, consentendo tra le destinazioni funzionali degli ambiti produttivi già pianificati, l’insediamento di impianti per la cremazione di animali d’affezione;*
- *non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale e garantisce, per le zone urbanistiche di riferimento, le dotazioni territoriali e pertinenziali mediante monetizzazione, data la ridotta ampiezza degli impianti;*
- *è conforme alle linee di assetto urbano dettate dal PSC vigente per gli ambiti consolidati;*
- *è rispondente alle indicazioni e prescrizioni del Piano territoriale provinciale – P.T.C.P. per il tessuto consolidato;*

PRESO ALTRESI’ ATTO che la Variante in oggetto trae motivazione da necessità specifiche di pubblico interesse, in particolare:

- *viene riconosciuto dall’Amministrazione Comunale: “il forte legame che si forma tra animali e proprietari, poiché è dimostrato che il lutto per la perdita di un animale amato può essere così significativo e perdurare nel tempo tanto da poter creare squilibri nella salute psicofisica della persona”;*
- *viene considerata di notevole importanza la possibilità di dedicare all’amico domestico un rito funerario, ovvero la possibilità di seppellire o cremare gli animali attraverso impianti che ne restituiscano le ceneri, rispondendo alle mutate esigenze della popolazione di curare il legame affettivo che si crea tra uomo e animale e ritenendo che tale possibilità debba essere garantita anche all’interno del proprio territorio;*

DATO ATTO CHE:

- **In merito al parere di compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19, il Comune non richiede il parere provinciale, attestando nella Relazione urbanistica allegata, che per la variante in argomento non è ritenuta necessaria la redazione di una relazione Geologica, in quanto le modifiche proposte non comportano l’inserimento**

di nuove previsioni insediative, né modificano le previsioni edificatorie esistenti e sono pertanto ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse nelle fasi pianificatorie antecedenti;

Valutazione ambientale - VALSAT ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

La proposta di Variante è corredata dalla documentazione di valutazione di sostenibilità ambientale di cui all'art. 5, della Legge regionale n.20/2000 e s.m.i.. Il rapporto ambientale della variante in esame è stato strutturato secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che definisce i seguenti passaggi:

- *Analisi dello stato di fatto -*
- *Verifica di coerenza con i piani sovraordinati -*
- *Descrizione della variante -*
- *Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili –*

VISTI gli esiti delle analisi svolte che possono essere così sintetizzati:

Il Comune, ha trasmesso uno specifico rapporto di Valutazione di sostenibilità ambientale, contenente le valutazioni attinenti alla proposta di Variante urbanistica, precisando che la previsione è conseguenza di un'indagine sul territorio comunale e sul territorio contermini ed è volta a risolvere la problematica dello smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione tramite cremazione.

Pur non sussistendo una normativa specifica sovraordinata sugli impianti di cremazione animali d'affezione, che definisca puntualmente l'argomento oggetto della presente trattazione, la proposta è stata progettata ipotizzando strutture adeguate ai luoghi, con capacità inferiore a 40KG/ora, di dimensioni ridotte, con localizzazione che non interferisca con edifici "sensibili", grazie all'individuazione di specifiche aree di rispetto, e considerando la zona produttiva di Coriano e di Villa Selva come la più idonea per questo tipo di strutture, rimanendo comunque ferma ogni disposizione in merito alle mitigazioni/compensazioni formulate in sede di AUA.

Nella costruzione di tali nuovi impianti si dovrà tenere conto della «best available technology» presente sul mercato, al fine di massimizzare l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

A tal proposito, la valutazione in oggetto riporta i vincoli e le modalità di controllo e autocontrollo a cui i gestori delle strutture dovranno attenersi, precisando puntualmente i criteri per la verifica degli effetti prodotti.

Gli elementi di variante al RUE sono molto contenuti e, come attestato nelle specifiche valutazioni, non determinano impatti rilevanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti più sensibili, quali aria, acqua e suolo.

Si riportano in sintesi le valutazioni significative.

Coerenza con la pianificazione sovraordinata

Sotto il profilo della coerenza con il sistema delle tutele e, nel rispetto dello sviluppo urbanistico dell'area come già previsto negli strumenti di pianificazione, si può affermare che non vi sono effetti negativi in termini assoluti rispetto alla proposta in esame e che la variante non si pone in antitesi con gli obiettivi di PSC, ai quali il RUE e il POC devono concorrere.

Flussi di traffico veicolare

In considerazioni delle ridotte dimensioni degli insediamenti previsti, è stato valutato un incremento pari a due autoveicoli/ora per impianto, comportando un'incidenza sullo scenario attuale di scarso significato.

Aria

Le stesse considerazioni possono attribuirsi per la qualità dell'aria rispetto allo scenario attuale per il traffico indotto.

Reti

Gli impatti sulle reti infrastrutturali di sottoservizi, non prevedono incrementi rispetto alle previsioni già valutate per la zona produttiva.

Acustica

La tipologia di strutture previste appare come compatibile con la classificazione acustica di zona.

Flora fauna suolo e sottosuolo

Gli impatti sono da considerarsi trascurabili e comunque compatibili con quelli che caratterizzano gli ambiti produttivi.

Rifiuti

E' prevista una limitata produzione di rifiuti definiti dalla normativa come *speciali*, prodotti durante il processo di abbattimento degli inquinanti dei fumi e durante il processo di incenerimento.

Tali rifiuti saranno smaltiti in discariche autorizzate in conformità alle norme di legge.

Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. In generale non si ravvisano problematiche relative all'impatto sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale degli ambiti di riferimento. **In conclusione si ritiene che i contenuti della variante in argomento, valutati gli elementi sopraindicati, non generino impatti ambientali di particolare rilievo.**

La valutazione dà inoltre atto che la normativa di settore (D.lgs 152/2006) per questa tipologia di impianti, in fase di realizzazione prevede la procedura di AUA, la quale garantisce i livelli di qualità dell'aria.

ATTESO, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
 - *Azienda USL di Forlì;*
 - *Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici);*
- in **data 22/03/2022** ARPAE ha inoltrato il parere LR 19/82 e di compatibilità ambientale ValSAT, acquisito al prot. prov.le n. 6803 di pari data, con la seguente espressione: *“In merito all’oggetto, esaminata la relativa documentazione inviata, considerato quanto emerso nella Conferenza Tecnica per approfondimenti, sedute del 22/12/2020 e del 18/01/2021, si esprime parere favorevole alla variazione e la si ritiene ambientalmente compatibile”*.
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, questa Amministrazione provinciale provvede alla formulazione del parere in merito alla valutazione ambientale del Piano in oggetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute durante il deposito dello stesso, avvenuto per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 19/01/2022 (data di pubblicazione al BURERT) per la variante urbanistica di cui alla presente valutazione. Il Comune di Forlì, con nota acquisita al prot. prov.le 7310 del 25/03/2022, ha attestato che durante la fase di deposito sopra menzionata sono pervenute n. 4 osservazioni.
- dall'analisi delle tematiche rinvenibili nelle suddette osservazioni, si riscontra che non apportano ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale in argomento e la cui decisione non è oggetto di valutazione da parte di questa Provincia.

RICHIAMATI:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021;

- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed aggiornamenti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

le principali Leggi e Regolamenti di Governo del Territorio

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii. *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382”*;
- il DPR 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”*
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 15 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

RICHIAMATI inoltre i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge Regionale 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;
- l’art. 32 bis e l’art.32 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 - *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*;
- l’*“Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo), in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017.”* approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1956 del 22/11/2021;

RICHIAMATI, i contenuti del RUE e del POC, ai sensi degli artt. 29 et 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che questa Provincia ha esaminato la Variante Urbanistica in oggetto, per la formulazione:

- delle riserve ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 4-bis, et 34, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (**parte A**);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale VALSAT ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**parte B**);

CONSIDERATO

l'esito della Relazione istruttoria sopra riportata, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4 BIS, E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Constatato che la variante proposta ha finalità generali di pubblico interesse, riconoscendo il forte legame che si forma tra animali e proprietari, rendendo possibile la cremazione degli animali

d'affezione attraverso impianti che ne restituiscano le ceneri; interviene normativamente su aree già pianificate in conformità agli indirizzi di pianificazione del PSC e agli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti, risultando coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica comunale vigente;

A.1. Per quanto sopra evidenziato si ritiene di non esprimere alcuna riserva ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma 4 bis e dell'art.34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

B) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.SAT) ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.

Visti gli specifici contenuti del Rapporto Ambientale per il procedimento in oggetto, si ritengono le valutazioni proposte sulla variante come sufficienti, sulla base della valutazione degli impatti che le stesse implicano nell'ambiente, con specifico riferimento all'ipotesi progettuale degli impianti come descritta al *“capitolo 3. Funzionamento dell'impianto e modalità di gestione e controllo”* dello stesso Rapporto.

Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, **dando atto che**, rispetto ai pareri richiesti e richiamati in premessa narrativa, è pervenuto unicamente il parere favorevole di ARPAE, coerentemente con quanto emerso nelle valutazioni preliminari dei vari soggetti competenti in materia ambientale, durante le sedute del 22/12/2020 (verbale in atti con PG. Comunale n. 3208/2021) e del 18/01/2021 (verbale in atti con PG comunale 8318/2021).

Premesso quanto sopra, in relazione alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della proposta di Variante al RUE in oggetto, **si esprime parere favorevole con la seguente condizione:**

B.1. A seguito dell'entrata in esercizio degli impianti, andrà effettuato un monitoraggio periodico della qualità dell'aria in accordo con ARPAE, dal cui esito l'Amministrazione comunale potrà verificare il corretto esercizio degli stessi ed intervenire con eventuali misure correttive o compensative ritenute necessarie;

DATO ATTO che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura.

DATO ATTO INFINE CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE, sulla base delle soprastanti valutazioni riguardanti le competenze provinciali, sulla *“Adozione di Variante Urbanistica per introduzione della funzione di Impianto Cremazione animali d’affezione in zona produttiva (Del. di C.C. n. 127/2021)”* del Comune di Forlì i seguenti pareri:

- *ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, et 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, di non formulare riserve* in quanto, come osservato nella sezione A) narrativa, la variante risulta coerente con l’impostazione generale della strumentazione urbanistica comunale e sovraordinata vigente;
- *ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva, chiedendo all'Amministrazione comunale di recepire le indicazioni e prescrizioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento e quanto indicato al punto da B.1) della Sezione B) del presente atto;*

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Forlì e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e di rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell’art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

La Responsabile del procedimento

f.to Arch. Francesca Foschi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)